

Proc. N. 12396/2018

Il G.L.

Sciogliendo la riserva formulata all' udienza del 13.12.18,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
osserva quanto segue.

Con ricorso ex art.700 c.p.c. le odierne ricorrenti esponevano di aver prestato servizio con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Lecce quali educatrici supplenti di asilo nido; che nell' anno 2016 superavano apposita selezione pubblica indetta dal Comune di Lecce classificandosi utilmente nella graduatoria definitiva di merito ai fini dell' assunzione con contratto a tempo determinato con la qualifica di "istruttore socio educativo" categoria C; che in forza della validità triennale della predetta graduatoria venivano assunte nell' anno 2016/2017 e 2017/2018 prestando regolare attività lavorativa; che per il corrente anno educativo 2018/2019 l' Ente locale, con determine dirigenziali n 4558/2018 e 4637/2018 stabiliva di reclutare le educatrici attingendo alla medesima graduatoria mediante assunzione dei soli soggetti in possesso di laurea in luogo delle odierne interessate classificate in posizione peggiore; che invero con determina 4558/2018 l' Ente prendeva atto della sopravvenuta legge 27 gennaio 2017 n 205 introduttiva della qualifica di educatore professionale socio pedagogico che avrebbe circoscritto l' assunzione ai soli possessori di diploma di laurea; che invero le nuove figure professionali non avevano abrogato il profilo delle ricorrenti di istruttore socio educativo cat C ancora previsto dal vigente ccni e per il quale non si richiede il possesso di laurea; che come previsto dall' art 14 co 3 delle norme transitorie e finali del dlgs 65 del 13.04.2017 solo a decorrere dal 2019/2020 l' accesso ai posti di educatore per l' infanzia è consentito esclusivamente a carico di coloro che sono in possesso della laurea triennale in scienze dell' educazione ai indirizzi specifici di educatori dei servizi per l' infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti e che tale legge speciale costituisce referente unico per gli educatori di asilo nido sicché prevale sulla disciplina generale della legge n 205 del 2017;



che la legge 205 del 2017 non aveva escluso la possibilità di continuare a ricorrere al personale in servizio ancorchè privo di laurea per il corrente anno educativo 2018/2019 non avendo la legge di bilancio ancora avuto pratica attuazione in ragione del regime transitorio previsto dall' art 14 co 3 d lgs 65/2017 secondo cui solo "a decorrere dall' anno scolastico 2019/2020 l' accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l' infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale"; che ai sensi della legge 205/2017 comma 594 i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge avevano solto l' attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi potevano continuare ad esercitare tale attività; che ai sensi dell' art 2 co 2 regolamento regionale 13 ottobre 2017 n 18 " In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale dei profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento un' esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi"; che le ricorrenti prestavano servizio a tempo determinato in qualità di istruttore socio educativo alle dipendenze della resistente già prima dell' approvazione della graduatoria in virtù della quale hanno lavorato nei due anni educativi successivi; che la nuova disciplina mira a una maggiore professionalizzazione dell' attività educativa non precludendo la prosecuzione dei rapporti in essere tant' è che la legge 205/2017 al comma 597 riconosce un percorso agevolato per chi già esercita l' attività prevedendo che le lavoratrici in via transitoria acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge; che la normativa sopravvenuta non poteva applicarsi alle procedure concorsuali già bandite alla data della loro entrata in vigore; che il diritto delle ricorrenti alla prosecuzione dell' incarico trova altresì fondamento nell' art 3 del Regolamento del Comune di Lecce che, in materia di supplenza, prevede la conferma delle educatrici in servizio negli anni precedenti; che la mancata conferma dell' incarico di supplenza per il corrente anno educativo

attraverso l' illegittima applicazione della normativa sopravvenuta avrebbe privato le ricorrenti dell' unica professione esercitata da anni oltreche dei mezzi di sussistenza. Le ricorrenti chiedevano pertanto accertarsi il proprio diritto a essere confermate per l' anno scolastico in corso nell' incarico di istruttore socio educativo cat C già svolto negli anni 2016/2017 e 2017/2018 e di conseguenza ordinare al Comune di Lecce l' immediata assunzione delle stesse in luogo del personale assunto.

Si costituiva tempestivamente la convenuta la quale evidenziava che la legge 205/2017 aveva introdotto le nuove figure professionali di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogo richiedenti la laurea; che il Regolamento Regione Puglia n 4 del 2017 prevede che per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativo è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico; che il comma 597 legge cit ha previsto la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio -pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge per coloro che erano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche; b) svolgimento di attività di educatore per almeno tre anni; diploma rilasciato entro l' anno 2001/2002 da un istituto magistrale; che l' unica categoria cui è attribuita in via automatica la qualifica di educatore professionale è quella dei titolari di contratto a tempo indeterminato di età superiore ai cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio ovvero con almeno venti anni di servizio; che inconferente appare il richiamo all'art 14 co 3 del dlgs 65 del 13.4.2017 non essendo in discussione che solo dall' anno 2019/2010 verrà introdotto il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Si costituivano altresì i controinteressati i quali evidenziavano che a seguito della introduzione della legge 205/2017 era stata introdotta la figura di educatore professionale socio pedagogico, profilo per il quale era richiesta la laurea; che il comma 597 prevedeva in via transitoria la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in



vigore della legge, per coloro che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche; svolgimento dell' attività di educatore per non meno di tre anni; diploma rilasciato entro l' anno scolastico 201/2002 da un istituto magistrale; che pertanto a seguito della novella possono svolgere attività di educatore professionale solo coloro che in via alternativa sono in possesso del titolo di laurea b) hanno tre anni di servizio e hanno svolto un percorso universitario con almeno 60 crediti formativi e hanno il diploma magistrale ante 2011/2002 c) sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; che pertanto il Comune aveva utilizzato la graduatoria approvata con determina n 1854/2016 limitatamente ai soggetti in possesso dei titoli richiesti dalla nuova normativa; che le ricorrenti non avevano alcun diritto ad essere assunte atteso che l' art 599 della legge 205/2017 prevede soltanto che il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico non poteva costituire motivo di risoluzione di un rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge mentre non prevede alcuna disciplina derogatoria rispetto al mero inserimento in graduatoria in corso di validità alla predetta data con la conseguenza di non rendere possibile l' instaurazione di un rapporto di lavoro con soggetti privi dei requisiti richiesti.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato sotto il profilo del fumus boni iuris e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.

La legge 27 dicembre 2017 n 205 entrata in vigore in data 1.1.2018, modificando la normativa precedente, ha introdotto la disciplina sull' esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista stabilendo che la qualifica di educatore professionale socio pedagogico è attribuita esclusivamente a seguito del conseguimento della laurea L19 -Scienze dell' educazione e della formazione.

Ed invero l' art 595 ss della legge 205/2017 prevede" *La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante*

 4

nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education(...) 596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520".

Il comma 597 legge cit. dispone inoltre che in via transitoria e possibile acquisire la qualifica di educatore professionale socio pedagogico "previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facolta' di scienze dell'educazione e della formazione delle Universita' anche tramite attivita' di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalita' stabilite dalle medesime Universita', da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attivita' di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

La medesima legge prevede infine che acquisiscono invece in via automatica la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico soltanto coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero



abbiano almeno venti anni di servizio; infine i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore (v artt 598 e 599 legge 205/2017) .

Tanto premesso si deduce che a seguito delle nuove disposizioni possono svolgere l'attività di educatore professionale coloro che in via alternativa a) sono in possesso della laurea; b) hanno tre anni di servizio o hanno il diploma magistrale e hanno svolto un percorso universitario con almeno 60 crediti formativi; c) sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e di età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero con almeno venti anni di servizio.

Ne consegue che secondo le nuove disposizioni solo coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, possono esercitare le rispettive attività nei servizi socio educativi per l'infanzia oltreché coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni transitorie rivolte a consentire a determinate condizioni, l'esercizio dell'attuale professione di educatore.

La nuova disciplina sembra applicarsi anche al profilo professionale di istruttore socio-educativo cat C atteso che in virtù della normativa sopravvenuta anche le funzioni rientranti in tale profilo, per le quali in passato era sufficiente il diploma di scuola media superiore, possono oggi essere svolte soltanto dal c.d. educatore socio-pedagogico.



Le odierne ricorrenti non si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni transitorie sopra citate sicchè la disciplina attualmente vigente non consente l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti privi dei requisiti richiesti.

Infine le ricorrenti non rientrano neppure nel regime più favorevole previsto dall'art 46 comma 4 del regolamento regionale n 4/2007 (come modificato dal reg reg n 18/2017) ove è previsto che *"in via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore che abbiano maturato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura della persona"*.

A nulla rileva pertanto il riferimento all'art 14 co 3 delle norme transitorie del digs 65/2017 apparendo incontestato che solo a partire dal 2019/2020 verrà introdotto il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni laddove lo stesso Regolamento Regionale n 10/2013 prevede che *"Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n 205 commi 594-598"*.

Appare pertanto corretto il comportamento dell'ente convenuto che dovendo provvedere alla stipulazione di nuovi contratti a tempo determinato per l'anno in corso ha reclutato le educatrici mediante assunzione dei soli soggetti in possesso di laurea.

Ne sembra sussistere la violazione del principio del tempus regis actum atteso che la legge 205 del 27.01.2017 non prevede alcuna disciplina derogatoria rispetto al mero inserimento in graduatoria in corso di validità alla predetta data con la conseguenza che non appare possibile l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con soggetti privi dei requisiti richiesti.

Va infine evidenziato che le ricorrenti hanno stipulato con la convenuta due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sicchè non potendo sussistere in capo alle ricorrenti un diritto alla conferma nell'incarico di supplenza non



può ritenersi ammissibile in questa sede una pronuncia cautelare di reintegra, potendo al più le ragioni delle ricorrenti essere esaminate in sede di merito.

Riscontrata la carenza dell'elemento del "fumus boni iuris", risulta superflua la valutazione in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito del "periculum in mora" sicché il ricorso può essere rigettato.

Quanto alle spese, attesa la novità della questione, se ne reputa equa la compensazione.

P.Q.M.

- 1)- Rigetta il ricorso
 - 2)-Compensa le spese processuali
- Si comunichi.

Lecce, 19.12.2018

Il giudice del lavoro



